Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 07/07/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresenta di essere cointestatario, con clausola "Pari Facoltà di Rimborso", di tre buoni fruttiferi postali della serie P/Q, ciascuno del valore di £ 5.000.000,00 emessi due in data 18 gennaio 1988 ed uno in data 1 febbraio 1988, a tergo dei quali erano riportate le condizioni di riscossione.
In base al tenore letterale dei titoli, sugli stessi sarebbe maturato, nell'ultima decade, un rendimento pari al montante accumulato fino al 20° anno, più un certo importo per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, sicché il controvalore che il ricorrente avrebbe dovuto incassare sarebbe pari a € 157.767,84, contro il valore effettivamente incassato di € 86.645,37. Per la determinazione del controvalore spettante il ricorrente ha commissionato apposita perizia allegata al ricorso.
Il ricorrente richiama le pronunce di legittimità a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 13979/2007 e Cass., SS.UU. n. 3963/2019) nonché i numerosi precedenti dell'ABF per affermare il proprio diritto a vedersi riconosciuta la differenza di € 71.122,47.
La Suprema Corte ha infatti concluso, in entrambi i casi, che il sottoscrittore del titolo ben avesse diritto a fare applicazione delle condizioni indicate dal tenore facciale dello stesso in tutti quei casi in cui la diversa regolamentazione secondaria che l'intermediario pretendeva invece di far valere (nella specie i D.M. istitutivi delle diverse serie di BFP) fosse già in vigore prima della emissione e sottoscrizione del titolo, purtuttavia emesso con

quel tenore facciale così da ingenerare nel consumatore il legittimo affidamento che il vincolo contrattuale fosse retto appunto dalle condizioni indicate nel titolo.
Le stesse decisioni pongono in rilievo come l'art. 173 dell'allora vigente Codice Postale prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse di buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale, potessero avere effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero altresì essere estese anche ai buoni in precedenza già emessi, da considerarsi rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.
Il comma 3 del medesimo articolo precisava, poi, che gli interessi sarebbero stati corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni, la quale, però, per i titoli i cui tassi fossero stati modificati dopo l'emissione, era da intendersi integrata da altra tabella (destinata evidentemente a riportare le accennate modifiche) messa a disposizione presso gli uffici postali.
Al contrario, in presenza di buoni fruttiferi postali riportanti "vecchie stampigliature" (cioè vecchie condizioni, evidentemente più favorevoli al cliente) – all'atto dell'emissione già modificate da un precedente decreto ministeriale e successivamente non ulteriormente modificate – in base ai principi espressi dalle due sentenze di legittimità devono prevalere le condizioni riportate a tergo del buono.
Questi principi – continua il ricorrente – sono certamente applicabili al caso di specie in cui l'intermediario ha aggiornato i BPF "*in modo tutt'altro che preciso e chiaro*" avendo apposto sul tergo una stampigliatura che regola le condizioni di rendimento dei buoni solo fino al 20° anno, lasciando evidentemente intendere che per il periodo successivo avrebbero continuato a trovare applicazione le condizioni originariamente indicate sul titolo e non modificate da successiva normativa secondaria, e ciò in quanto, secondo l'argomentare della Suprema Corte, "*Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati*".
Una condotta difforme da parte dell'intermediario e, segnatamente, la pretesa di applicare condizioni già vigenti in base alla normativa secondaria ma non riportate sul tenore facciale dei titoli, si porrebbe in evidente contrasto con i principi di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. che individuano "*precetti inderogabili in quanto espressione dei doveri di solidarietà sociale prescritti dall'art. 2 Cost*.".
Infine il ricorrente esclude che possa avere portata preclusiva dell'esercizio del diritto a ottenere la differenza tra il controvalore liquidato e quello effettivamente spettante la quietanza firmata dal cliente al momento della riscossione in quanto priva di efficacia liberatoria perché firmata per errore di fatto (trattandosi di quietanza rilasciata nella convinzione che la dichiarazione rispondesse al vero).
Conclude il ricorrente affinché l'Arbitro voglia accertare e dichiarare che il tasso di interesse da applicare negli ultimi 10 anni sui BFP oggetto della presente vertenza è quello originario riportato a tergo dei buoni e, per l'effetto, riconoscere l'intermediario tenuto al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 71.122,47, cifra calcolata già al netto della ritenuta fiscale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo e oltre alla refusione delle spese, competenze ed onorari.

Si è costituito l'intermediario, il quale, con le proprie controdeduzioni, eccepisce di avere diligentemente operato, senza ingenerare alcun incolpevole affidamento in capo al cliente.
Rappresenta come i buoni fruttiferi oggetto di controversia appartengono alla serie "Q" istituita con il D.M. del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28 giugno 1986, con l'indicazione dei saggi di interesse (prevedendo un interesse composto fino al 20° anno - 8%, 9%, 10,5% e 12% - e un interesse semplice del 12% dal 21° anno sino al 30° anno. L'utilizzo dei vecchi moduli della precedente serie "P" per i nuovi buoni della serie "Q", con apposizione dei relativi timbri, era autorizzata dallo stesso decreto istitutivo nelle more della trasmissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato.
In particolare il decreto prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro con l'indicazione dei nuovi tassi di interesse senza l'indicazione delle "somme complessivamente dovute" derivanti dalla loro applicazione, né dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione).
Nel caso all'esame, rileva l'intermediario come si sia proceduto esattamente in conformità con quanto stabilito dal D.M. citato, utilizzando moduli della precedente serie, con l'apposizione dei due timbri prescritti, dei quali quello sul retro si sovrappone completamente alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni fruttiferi in esame non aveva - e non ha - motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del buono.
Sicché al momento della presentazione dei titoli per l'incasso la resistente ha riconosciuto e non poteva che riconoscere al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M. istitutivo della serie "Q".
Rammenta, infine, l'intermediario il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/2019, Cass. SS. UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005), secondo il quale i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione e rileva come la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 abbia assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa sulla trasparenza bancaria e finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7 novembre 2019).
Richiamata ampia giurisprudenza di merito favorevole alla propria posizione, l'intermediario conclude di aver operato diligentemente e chiede pertanto che il ricorso sia respinto.
Con successive repliche il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
La controversia verte sull'accertamento dell'entità della somma dovuta dall'intermediario a titolo di rimborso di tre buoni fruttiferi postali appartenenti alla serie P/Q in relazione ai quali il sottoscrittore richiede la liquidazione degli interessi, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, nella misura originariamente stampata sul tergo di ciascun buono.
Si tratta di buoni appartenente alla serie Q regolata dal D.M. 13 giugno 1986 ed emessa in sostituzione della precedente serie P.
Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è la circostanza che la sottoscrizione dei tre buoni oggetto di ricorso è avvenuta in data (compresa tra l'11 settembre 1986 e il 3 novembre 1987) posteriore al quella di entrata in vigore del D.M. menzionato (13 giugno

1986) attraverso l'utilizzo dei moduli relativi alla vecchia serie P, modificati attraverso l'apposizione di due timbri, uno sul fronte e l'altro sul tergo del buono, quest'ultimo con l'indicazione dei nuovi tassi ma solo fino al 20° anno e senza nulla specificare né tanto meno modificare in ordine al rendimento per gli anni successivi (dal 21° al 30°).
Ed allora, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario (*ex multis* Collegio Napoli, decisione n. 10048 del 2018, Collegio Torino, decisione n. 3226 del 2018, Collegio Roma, decisione n. 8791 del 2017), la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo, perché in tali casi la disciplina indicata sul titolo è idonea ad ingenerare un legittimo affidamento del sottoscrittore circa l'invarianza delle condizioni di rendimento, che possono essere modificate, in accordo con la normativa già in vigore, solo attraverso una corretta ed esaustiva integrazione/modifica della disciplina recata dal titolo (così il Collegio di Roma, decisione n. 8049 del 2018).
Peraltro la regolamentazione sopravvenuta di cui al D. M. 13 giugno 1986 n. 148 nulla dispone riguardo al periodo successivo alla scadenza ventennale, sicché dovrebbe comunque considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro del buono.
Dirimente, nel senso sopra indicato, è altresì la sentenza di legittimità a sezioni unite (Cass., S.U., 15 giugno 2007, n. 13979) che ha statuito che "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali – destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori – che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono*". Ed ancora: "*Al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni*".
Sul punto è altresì intervenuta recentemente la decisione del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (la n. 6142 del 2020) che, sull'onda della anch'essa recente pronuncia della Corte di Cassazione a SS.UU. (n. 3963/2019), ha confermato il già consolidato orientamento dell'ABF e statuito il seguente principio di diritto: "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano*

integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Deve pertanto concludersi che per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno di durata dei tre buoni sottoscritti dal ricorrente spetti a quest'ultimo la rideterminazione degli interessi dovuti secondo la disciplina indicata nella facciata di tergo dei buoni stessi.

Devono altresì essere liquidate le spese di difesa nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO